

Anno XXII n° 19

15 Ottobre 2015

IN QUESTO NUMERO

1. **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2003 .**
2. **Distruzione Dichiarazione Redditi Anno di imposta 2003 .**
3. **Rinnovo concessioni di utilizzo acqua pubblica.**
4. **Principali scadenze fiscali del 4° Trimestre 2015.**
5. **Rete del Lavoro Agricolo di qualità.**
6. **Jobs Act: cambiano le sanzioni per il lavoro.**

1) **Distruzione Documenti Contabili IVA Anno di imposta 2003 .**

Si avvisano i soci aderenti al servizio di contabilità iva che prossimamente saranno distrutti i documenti relativi all'anno 2003. Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2015** .

(E. Cricca)

2) **Distruzione Dichiarazione Redditi Anno di imposta 2003 .**

Si avvisano i soci aderenti al Servizio Dichiarazione dei Redditi che prossimamente saranno distrutti i documenti fiscali con relativi allegati riguardanti UNICO/2004 (anno imposta 2003).

Coloro che desiderano ritirare la documentazione in oggetto sono pregati di darne comunicazione al personale addetto del proprio Ufficio Zona **entro e non oltre il 30/11/2015**.

(E. Cricca)

3) **Rinnovo concessioni di utilizzo acqua pubblica.**

Si avvisano i Sig.ri Associati che il **31-12-2015** scadono i termini di molte concessioni poli-annuali per l'utilizzo di acqua pubblica (superficiale e/o sotterranea). La domanda di rinnovo, che dovrà essere corredata di elaborati grafici e in alcuni casi anche di relazione tecnica, dovrà essere presentata agli uffici preposti possibilmente almeno un mese prima della scadenza e quindi **entro il 30 novembre 2015**. Tutti i soggetti che hanno presentato regolare domanda di rinnovo negli anni 2005-2006 e che ad oggi non hanno ancora ricevuto la concessione ufficiale, **risultano autorizzati provvisoriamente ai prelievi solo ed esclusivamente se in regola con i pagamenti dei canoni annuali** e purché non siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato nella domanda di rinnovo.

Le aziende in questa situazione, qualora siano interessate a presentare domande di PSR, devono procedere in via prioritaria alla regolarizzazione della concessione. Stante la mole di lavoro necessaria per l'espletamento delle pratiche, che spesso necessitano anche del supporto di tecnici abilitati e le tempistiche autorizzative piuttosto lunghe si invitano tutti gli associati interessati a contattare quanto prima gli uffici di zona di riferimento al fine di verificare la propria situazione e valutare l'operatività.

(S. Dall'Aglio)

4) **Principali scadenze fiscali del 4° Trimestre 2015.**

MESE DI OTTOBRE

16/10

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di settembre 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6009).

26/10

ELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestrali: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni beni/ servizi resi intraue e degli acquisti beni /servizi ricevuti intraue relativi al mese di settembre 2015 e terzo trimestre 2015.

730/2014 INTEGRATIVO: termine consegna al Caf per la correzione di errori che determinano un minor debito od un rimborso o che non incidono sulla determinazione del tributo.

30/10

COMUNICAZIONE beni a soci/famil. e finanziamenti: invio telematico dei dati relativi a beni d'impresa concessi a soci o famigliari e dei dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni all'impresa anno 2014.

IMU 2015 terreni agricoli: proroga termine del versamento imu primo acconto senza sanzioni ed interessi per terreni agricoli di comuni non montani o parzialmente montani posseduti da non cd/iap.

MESE DI NOVEMBRE

2/11

IVA ACQUISTI DA SAN MARINO: invio telematico dei dati relativi agli acquisti senza iva da operatori di San Marino registrati nel mese di settembre 2015.

16/11

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di ottobre 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6010).

IVA trimestrale: liquidazione relativa al 3° trimestre 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6033).

25/11

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni/servizi resi intraue e degli acquisti /servizi ricevuti intraue relativi al mese di ottobre 2015.

30/11

ACCONTI MOD.UNICO/2015: versamento della seconda od unica rata relativa ad irpef, ires, ivie, ivafe, irap e cedolare secca anno 2015.

ACQUISTI SAN MARINO: invio telematico della comunicazione degli acquisti effettuati a San Marino registrati nel mese di ottobre 2015.

MESE DI DICEMBRE

16/12

IVA mensile: liquidazione relativa al mese di novembre 2015 e versamento dell'imposta dovuta (cod. tributo da utilizzare 6011).

IMU SALDO: versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2015.

TASI SALDO: versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2015.

28/12

ELENCHI INTRASTAT mensili: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di novembre 2015.

IVA ACCONTO: versamento dell'acconto iva per il 2015 da parte dei contribuenti mensili (cod. tributo da utilizzare 6013) e contribuenti trimestrali (cod. tributo da utilizzare 6035).

31/12

ACQUISTI SAN MARINO: invio telematico della comunicazione degli acquisti effettuati a San Marino registrati nel mese di novembre 2015.

(E. Cricca)

5) Rete del Lavoro Agricolo di qualità.

È passata l'estate 2015, che ha scosso il mondo del lavoro agricolo con fortissime polemiche (in relazione ai fatti di cronaca pugliesi) e altrettante mistificazioni sindacal – giornalistiche sul "caporalato" e sul "lavoro nero", polemiche assurde ed ingiuste (fomentate in particolare dalla C.G.I.L.) che hanno penalizzato tutte le aziende agricole del mezzogiorno e pugliesi in particolare, colpendo autentiche eccellenze produttive e seminando discredito generalizzato sul sistema agricolo nazionale. Forse anche in relazione a quanto sopra, si segnala che numerosi operatori economici agricoli, presenti da anni sui mercati, nazionali ed esteri, in questi giorni si sentono richiedere, dagli acquirenti (grande distribuzione, supermercati, operatori stranieri) di prodotti ortofrutticoli, la iscrizione alla "rete del lavoro agricolo di qualità"; di fatto, divenendo tale iscrizione elemento discriminante nelle transazioni economiche, una sorta di ennesimo, quanto virtuale, "bollino blu" agricolo. Vediamo, in sintesi, la normativa sottesa. La fonte è rappresentata dall'art. 6, comma 1°, del D.Lgs. n. 91/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. La citata "Rete del lavoro agricolo di qualità" è istituita presso l'I.N.P.S. Possono partecipare alla iniziativa tutte le aziende agricole (ex art. 2.135 c.c.) alla condizione che gli imprenditori siano in possesso di precisi requisiti di "affidabilità", questi infatti dovranno: **A)** non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni

della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; **B)** non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa citata in materia di lavoro e fiscale; **C)** essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Per essere censiti come soggetti "virtuosi" le aziende agricole devono provvedere alla propria iscrizione, all'I.N.P.S., mediante una istanza da inviare all'istituto in via telematica. Alla procedura si accede attraverso il sito, mediante il seguente percorso: Servizi on line > Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Agricoltura: domanda di iscrizione alla rete del lavoro agricolo di qualità. Le domande di iscrizione sono esaminate e deliberate entro 30 giorni dalla data di inoltro dalla Cabina di regia della "Rete del lavoro agricolo di qualità", presieduta dall'I.N.P.S. e composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni professionali agricole, dei Ministeri delle Politiche Agricole, del lavoro e dell'Economia e della Conferenza delle Regioni. In caso di esito positivo, le aziende selezionate entreranno a far parte della Rete e riceveranno il "certificato di qualità" che ne attesta la iscrizione. Secondo l'I.N.P.S. *"il Certificato di qualità non va inteso come un banale "bollino" di natura burocratica, bensì come esito concreto di un percorso di innovazione culturale, che a seguito di puntuali verifiche preventive effettuate anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni di categoria, andrà a comporre una "griglia selettiva" atta ad individuare, valorizzare e premiare le aziende virtuose"*. L'avvio della rete del lavoro agricolo di qualità è, secondo l'I.N.P.S., una prima concreta iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato ed al lavoro nero in agricoltura. La Cabina di regia ha i seguenti compiti: **1)** delibera sulle istanze di partecipazione alla rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione; **2)** esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di legge visti in precedenza; **3)** redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'I.N.P.S.; **4)** formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. La partecipazione alla cabina regia è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'I.N.P.S. Nella realtà questo strumento è da porre in relazione stringente con la tematica inerente le ispezioni sul lavoro e si prefigge lo scopo ultimo del contrasto del c.d. lavoro nero in agricoltura e del caporalato (le c.d. azioni positive di contrasto). La norma, infatti, prevede, a fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'I.N.P.S., fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientino l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative, sempre salva la possibilità per l'amministrazione di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente. Nelle prossime settimane dovrebbero venire alla luce le linee di indirizzo in materia, l'attenzione dell'I.N.P.S. è oggi rivolta al recupero dell'evasione e dell'elusione contributiva nonché alla fenomenologia del lavoro agricolo fittizio: il primo per eliminare squilibri contributivi, il secondo per contrastare l'eccedenza di prestazioni. Ricordiamo che nel nostro Paese sono presenti 1.127.300 lavoratori agricoli (116.000 operai a tempo indeterminato, 975.000 operai a tempo determinato di cui 518.000 con più di 100 giornate di lavoro annuo denunciate ai fini CAU, 35.000 impiegati e quadri, 1.300 dirigenti); l'impiego in agricoltura genera annualmente un monte imponibile contributivo pari a 1,1 miliardi di euro per le figure impiegate e di 6,4 miliardi di euro per le figure operai. L'I.N.P.S., recentemente, ha comunicato di avere effettuato ispezioni, mirate al comparto agricolo, positive nelle misure dell'80%, rilevando circa 70.000 rapporto di lavoro fittizio (98% nel sud e nelle isole, 0,10% nel nord itali); il sud è ancora in pole position per le giornate indennizzate (malattia, maternità, disoccupazione): sul totale di € 1,7 miliardi, circa 1,2 miliardi sono erogati nel sud e nelle isole.

(M. Mazzanti)

6) Jobs Act: cambiano le sanzioni per il lavoro.

L'art. 22 del D. Lgs. n. 151/2015 modifica, in modo sensibile, il quadro sanzionatorio in materia di lavoro. Con questo articolato si ottempera alla delega contenuta all'art. 1, comma 5, lettera f), della legge delega n. 183/2014. Il primo elemento di novità si ritrova relativamente alle norme in tema di "lavoro nero" che, come noto, furono introdotte nel 2002 e più volte modificate e temperate (vedasi la legge 4 agosto 2006, n. 248, la Legge 4 novembre 2010, n. 183, la Legge 21 febbraio 2014, n. 9). Ad oggi il quadro sanzionatorio è, quindi, il seguente.

LA NUOVA MAXI – SANZIONE

Per il datore di lavoro privato (con esclusione dei datori di lavoro domestico), in caso di impiego di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come appresso:

A) da euro 1.500 ad euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

B) da euro 3.000 ad euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

C) da euro 6.000 ad euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Ripristinata, in caso di violazione, la procedura della diffida.

La diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro, e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. Con una norma di dubbia costituzionalità (gli stranieri valgono più degli italiani) l'art. 22 (comma 3 quater), del D. Lgs. n. 151/2015, prevede che le sanzioni per l'impiego di personale irregolare siano aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri. Stesso aumento per l'impiego di minori di età non lavorativa. Per l'impiego di lavoratori stranieri la norma non consente la diffida, ex art. 22, comma 3 bis, D. Lgs. n. 124/2014 (anche tale previsione appare di dubbia legittimità). In sostanza, perdono di rilievo le giornate di lavoro nero, non essendo più prevista la sanzione aggiuntiva, sostituita da una sanzione a "scaglioni". Venendo alla diffida, di cui si è detto, anche l'obbligo previsto di assicurare al lavoratore irregolare un periodo di servizio per ulteriori tre mesi dall'ispezione appare in odore di incostituzionalità, essendo tale obbligo di stabilizzazione occupazionale un evidente imponibile di manodopera. Per inciso, la diffida si può fare solo per i lavoratori ancora in forza presso il datore di lavoro al momento della applicazione della sanzione, in pratica all'atto di accesso ispettivo. In caso di applicazione della nuova maxi - sanzione, la norma prevede (art. 22, comma 3 quinquies) che non trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 39, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 276/2003, per l'omessa comunicazione telematica di instaurazione del rapporto, le sanzioni di cui all'art. 39, comma 7, del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, per l'omessa consegna al lavoratore del contratto di assunzione e per le sanzioni relative al L.U.L. (busta paga).

LA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

Novità anche in tema di "sospensione della attività imprenditoriale". Rimodulate le sanzioni per ottenere la revoca del provvedimento (da € 1.950 ad € 2.000 per i casi di irregolarità, da € 3.250 ad € 3.200 per le violazioni in tema di sicurezza). Previsto poi un pagamento rateale. La revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è possibile su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta, l'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

L'art. 22 cambia anche le sanzioni in tema di Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), assegni familiari e prospetti paga. Al comma 5 si prevede, infatti, che, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati nel L.U.L. (Libro Unico del Lavoro), che determinata differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci mesi, la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Importante è notare come la sanzione sia prevista per le scritturazioni nel loro complesso, non al singolo dato. La mancata conservazione del L.U.L. per 5 anni è punita con la sanzione da 100 a 600 euro. Il datore di lavoro che non provvede, se tenuto, alla corresponsione degli assegni familiari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi, la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	